



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel.

06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ordinanza n. 180 del 16.04.2026

Disposizioni per il consumo di alcolici, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della 4^a Edizione della SAGRA DEL CARCIOFO ALLA MATTICELLA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 31/03/2026 sono stati definiti gli indirizzi relativi alla realizzazione ed organizzazione della 4^a edizione della Sagra del Carciofo alla Matticella, da tenersi nei giorni 18 e 19 Aprile 2026;
- detta manifestazione riveste carattere di interesse pubblico, rientra nella tradizione culturale, gastronomica e turistica della comunità ed è coerente con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;
- l'evento si svolgerà presso Piazza Cairolì;
- in tali occasioni il consumo di bevande alcoliche e la vendita di bevande nei contenitori di vetro e lattine potrebbe registrare un notevole incremento e, pertanto, successivamente al consumo, potrebbe verificarsi l'abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- che è necessario regolamentare tale fenomeno, che potrebbe risultare lesivo del decoro e della sicurezza urbana;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e il decoro urbano;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n.241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e ss. della medesima legge 7 agosto 1990 n.241;

RICHIAMATO:

- l'art. 83 co. 2 della L.R. nr. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) che dispone il divieto di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici;

- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U.0011464 del 19/06/2017 avente ad oggetto: "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro del 28/07/2017, n. 11001/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";

VISTA la L.R. 22/2019;

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati";

VISTO il D.L. 20 febbraio 2007 n.117 convertito con modifiche in Legge 2/10/2007 n.160;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

per i motivi innanzi richiamati, nei giorni di svolgimento della 4^a edizione della SAGRA DEL CARCIOFO ALLA MATTICELLA e fatto comunque salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

IL DIVIETO ASSOLUTO

1. di consumare bevande contenute in recipienti in vetro e lattine, anche se già in proprio possesso, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 150 metri;
2. di abbandonare bottiglie, bicchieri di vetro, lattine o comunque contenitori che potrebbero essere impropriamente utilizzati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 150 metri;
3. di consumare alcolici di qualsiasi gradazione nella giornata di Sabato 18 Aprile 2026 e Domenica 19 Aprile 2026, dalle ore 23,50 e fino alle ore 08,30 del giorno successivo, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 150 metri, con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei pubblici esercizi (quali dehors, pedane, tavoli e sedie);
4. a tutti i soggetti autorizzati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare mediante distributori automatici ubicati in Corso della Repubblica, Piazza Cairolì, Via Menotti Garibaldi, di vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine, non potendo evidentemente provvedere al loro imballaggio;

DISPONE CHE

1. la somministrazione e/o il consumo di bevande nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla manifestazione e nel raggio di 150 metri potrà avvenire unicamente in bicchieri di carta o plastica;
2. le bottiglie, i contenitori in vetro e le lattine vendute per asporto nelle predette aree dovranno essere imballate per il trasporto, in modo da non permettere il consumo diretto;

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella misura tra i 25,00 e 500,00 euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà trasgredire a quanto disposto nel presente atto;

Resta fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia resa pubblica mediante l'Albo pretorio comunale ed il sito internet istituzionale del Comune di Velletri, con valore di notifica e consegnata agli organizzatori delle manifestazioni ed al Responsabile della Sicurezza.

- che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti/Uffici:

- al Commissariato di P.S. di Velletri - alla Prefettura di Roma;
- al Comando Compagnia C.C. Stazione di Velletri;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Velletri;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Sport, Cultura e Turismo del Comune di Velletri;
- all'Ufficio Messaggi notificatori del Comune di Velletri per la pubblicazione all'albo pretorio;
- all'Ufficio CED del Comune di Velletri per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- al Responsabile Area Sicurezza.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Il Sindaco

Avv. Ascanio Cascella

